

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7373 del 30/12/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Soc. Coop. Agr. CAB di Bagnacavallo e Faenza con sede legale e attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in via Cocchi n. 70, Comune di Bagnacavallo (RA) . Modifica Non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018 - 1354 del 19/03/2018 .
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7677 del 29/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Soc. Coop. Agr. CAB di Bagnacavallo e Faenza** con sede legale e attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in via Cocchi n. 70, Comune di Bagnacavallo (RA) . **Modifica Non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018 - 1354 del 19/03/2018 .**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

L'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018 - 1354 del 19/03/2018 a favore della Ditta Società Cooperativa Agricola CAB di Bagnacavallo e Faenza per la propria attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile svolta nello stabilimento sito in Comune di Bagnacavallo, Via Cocchi n. 70, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo (ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 e smi);
- Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006);

L'istanza trasmessa dall'Area Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e acquisita da questo Servizio ARPAE in data 21/10/2025 con PG. 2025/186914 - pratica Sinadoc 33265/2025 della Soc. Cooperativa Agricola CAB di Bagnacavallo e Faenza (**C.F./P.IVA 00068870393**), con sede legale e attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in via Cocchi n. 70, Comune di Bagnacavallo (RA), con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/1354 sopra richiamata a seguito di modifiche dell'impianto di digestione anaerobica di biomasse agricole; Tale richiesta di modifica non sostanziale è ricompresa nella richiesta di PAS in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già

conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti:

- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la pratica Sinadoc n.33265/2025, emerge che:

- La Società Cooperativa Agricola CAB di Bagnacavallo e Faenza ha presentato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell'ambito del procedimento di PAS, istanza per la modifica non sostanziale di AUA per la propria attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile svolta nello stabilimento sito in via Cocchi n. 70, Comune di Bagnacavallo (RA) e acquisita da questo servizio ARPAE in data 21/10/2025 ;

- La modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-1354 del 19/03/2018, prevede:
 - La copertura di n. 2 vasche di stoccaggio di digestato liquido pre esistenti: una delle vasche sarà dotata di copertura con telone in PVC sostenuto al centro da un palo d'acciaio, l'altra verrà dotata di cupola gasometrica per il recupero del biogas;
 - la realizzazione di una terza vasca di stoccaggio del digestato chiarificato anch'essa dotata di copertura antiodore con telone in PVC sostenuto al centro da un palo d'acciaio;
 - la realizzazione di una vasca in acciaio inox per il prelievo del digestato liquido;
 - l'utilizzo di una trincea, libera da biomasse, per il deposito del digestato separato solido;
 - la modifica della ricetta di alimentazione per inserimento di effluenti zootecnici.
- ARPAE con PG. 2025/191422 del 28/10/2025 comunicava la verifica positiva di correttezza formale della documentazione presentata ;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa richiesta da ARPAE con PG 2025/192353 e le integrazioni presentate dalla società in data 20/11/2025 (ns.PG 2025/210071);

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Società in data 10/12/2025 e acquisita da ARPAE con PG. 2025/218064;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione e il rilascio della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG. 2025/222016 del 15/12/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 10/11/2025, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA per modifica non sostanziale a favore della Soc. Cooperativa Agricola CAB di Bagnacavallo e Faenza per l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile svolta in Comune di Bagnacavallo, via Cocchi n. 70 e che sarà rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna all'interno del procedimento di PAS in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1 LA MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-1354 del 19/03/2025 a favore della Società Cooperativa Agricola CAB di Bagnacavallo e Faenza (C.F./P.IVA 00068870393), avente sede legale e attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in via Cocchi n. 70, Comune di Bagnacavallo (RA), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC ;
- **l'Allegato B1)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia, non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

- **l'Allegato B2)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, non recapitante in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche in merito alla comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs n. 152/2006);

2.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione del digestato;

2.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3 DI DARE ATTO che la **validità della presente AUA**, è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente** rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 4 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 5 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 6 DI TRASMETTERE la presente determina di adozione e rilascio dell'AUA all'Unione dei

Comuni della Bassa Romagna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Bagnacavallo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	Pratica Sinadoc 33265/2025 La società CAB Bagnacavallo e Faenza soc. Coop. Agricola gestisce un impianto di digestione anaerobica di biomasse agricole, per la produzione di energia elettrica nel Comune di Bagnacavallo, via Cocchi. Le emissioni in atmosfera presenti provengono dal motore endotermico, alimentato a biogas e dalla torcia di emergenza. L'azienda ha installato nel motore Jenbacher GE JGS 320 GS - B.L.C. , che adotta il sistema Leanox per contenere l'emissione di ossidi di azoto in fase di formazione. E' inoltre installato un sistema catalitico per il contenimento delle emissioni di CO (Catox), che assicura un rendimento del 70%.																											
CONDIZIONI E INDICAZIONI	Il rilascio della presente autorizzazione per attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) è condizionata dal rispetto dei seguenti valori limite di emissione: <u>PUNTO DI EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOGAS</u> <table><tr><td>Portata massima</td><td>6200</td><td>Nmc/h</td></tr><tr><td>Altezza minima</td><td>10</td><td>m</td></tr><tr><td>Durata</td><td>24</td><td>h/g</td></tr><tr><td>Temperatura</td><td>400</td><td>°C</td></tr></table> Concentrazione massima ammessa di inquinanti : <table><tr><td>Polveri</td><td>10</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>COT</td><td>100</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>NOx</td><td>450</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>CO</td><td>500</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>HCl</td><td>10</td><td>mg/Nmc</td></tr></table> <u>I limiti sopra indicati sono intesi come valori medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco.</u> <u>il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e smi.</u>	Portata massima	6200	Nmc/h	Altezza minima	10	m	Durata	24	h/g	Temperatura	400	°C	Polveri	10	mg/Nmc	COT	100	mg/Nmc	NOx	450	mg/Nmc	CO	500	mg/Nmc	HCl	10	mg/Nmc
Portata massima	6200	Nmc/h																										
Altezza minima	10	m																										
Durata	24	h/g																										
Temperatura	400	°C																										
Polveri	10	mg/Nmc																										
COT	100	mg/Nmc																										
NOx	450	mg/Nmc																										
CO	500	mg/Nmc																										
HCl	10	mg/Nmc																										

	<u>PUNTO DI EMISSIONE E2 – TORCIA DI EMERGENZA</u> La torcia installata, è a bassa emissione di NOx e viene utilizzata esclusivamente nelle circostanze di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto ed è dimensionata per 500 Nm³ /h di biogas, sufficiente a spazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas. La torcia è dotata di dispositivi ridondanti al fine di evitare la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo di emergenza. La torcia deve sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto. Non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas.
PRESCRIZIONI	1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. 2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà: • dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate; • rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate; • nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione. 3. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

	○ l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento; ○ la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione; ○ la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento; 4. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento. 5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e
--	--

conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

	Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
	Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
	Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
	Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
	Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
	Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
	Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
	Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Composti inorganici del cloro e del fluoro espressi come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM 25/8/2000)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

8. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni

emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

10. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
11. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola
----------------------	--

	con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

12. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

13. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

14. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.

15. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

17. La Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti misure gestionali:

- la movimentazione dei materiali palabili in ingresso e in uscita dall'impianto (mediante carri, pale meccaniche, muletti, ecc), deve essere effettuata in modo tale da evitare imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;
- Il trasporto e il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato. Deve inoltre essere utilizzata apposita benna/trancia insilato;
- lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), al fine di prevenire

	fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti; • lo stoccaggio del digestato separato solido deve essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che devono essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati. 18. Al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, la Ditta è tenuta a mantenere una gestione ottimale anche attraverso verifiche puntuali e costanti (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto). Qualora dovessero verificarsi problematiche derivanti da emissioni maleodoranti, dovranno essere adottate ulteriori misure gestionali, anche impiantistiche, come previsto all'art.272-Bis del Dlgsn.152/2006 e smi; 19. La Ditta è tenuta a rendere disponibile nel DCS di controllo dell'impianto i valori relativi alle analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti CH₄, O₂, H₂S; tali valori devono essere registrati e resi disponibili alle verifiche delle autorità di controllo; 20. DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito <u>registro</u>, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare: • Le regolari manutenzioni da effettuare alla torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento e gli eventuali periodi di funzionamento della stessa; • La data e l'orario di conferimento delle biomasse.
--	--

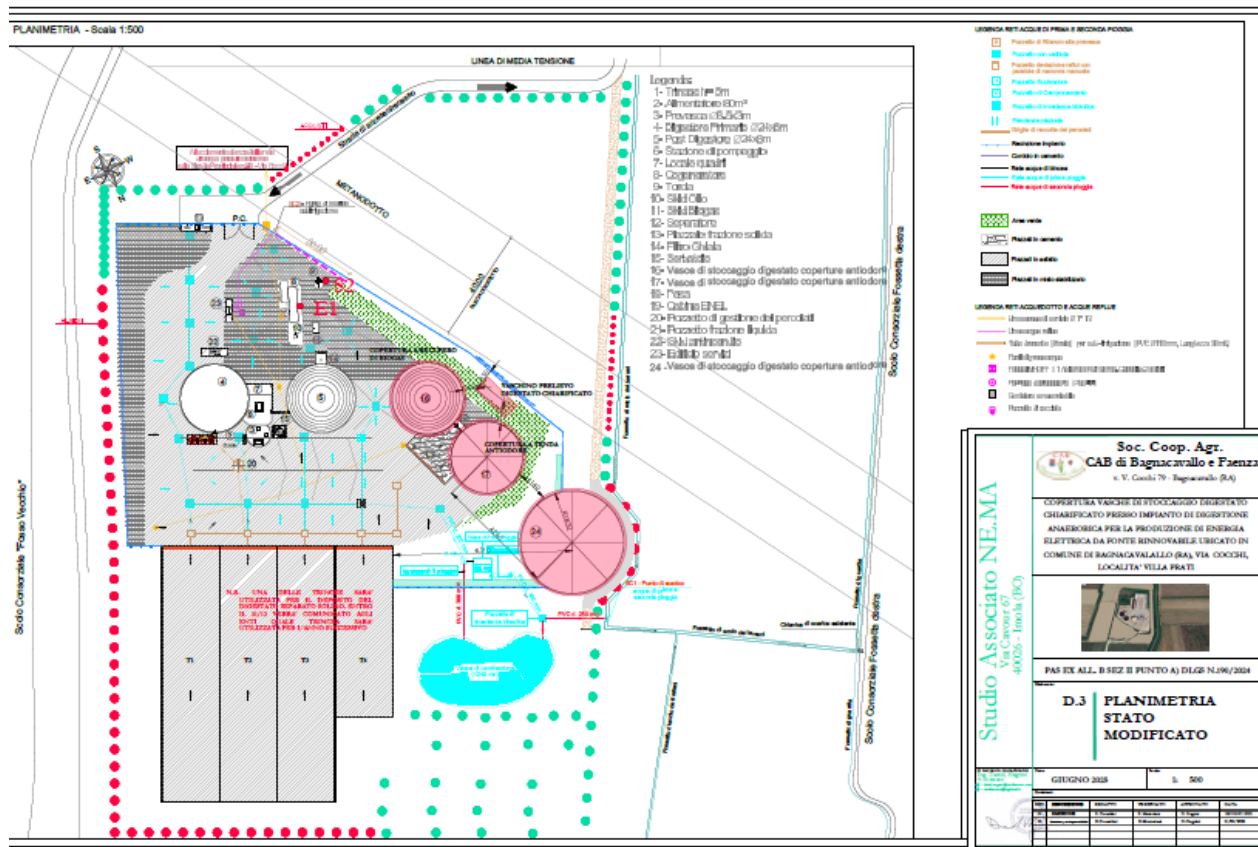
Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	Pratica Sinadoc: 33265/2025 Nell'insediamento sito in comune di Bagnacavallo, via Cocchi, la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza Soc. coop. Agr. gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Lo scarico è relativo alle <u>acque di prima pioggia</u> derivanti dal dilavamento dei piazzali ed è indicato come punto SC1 nella planimetria allegata alla domanda AUA. Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, vengono convogliate ad un sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, da un disoleatore, con scarico, unitamente alle acque di seconda pioggia, in acque superficiali. Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle dei sistemi di trattamento, identificato dalla lettera C così come indicato nella planimetria della rete fognaria (Rete acquedotto - Rete scarico acque reflue domestiche - Reti scarico acque di prima e seconda pioggia - TAV.001 datata 20/09/2017, in scala 1:500); Il recapito dello scarico è un fosso di scolo, che confluisce nello scolo consorziale Fossetta a Destra.
PRESCRIZIONI	1. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per scarichi in acque superficiali; 2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (Tabella per scarichi in acque superficiali). I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza in caso di eventuali controlli. Essi vanno presentati al momento del rinnovo della presente autorizzazione; 3. Ad evento meteorico esaurito va garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali entro le 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/2005; 4. Va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento ed efficiente la funzione depurativa, mediante asportazione

	dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza della parte IV del DLgs n. 152/2006 e smi; 5. la planimetria della rete fognaria (TAV. D3 - Stato modificato - Giugno 2025) allegata alla domanda AUA, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante del presente provvedimento e viene allegata; 6. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Inoltre il pozzetto ufficiale di prelevamento e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento allo scarico; 7. lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete di canali consorziali;
--	--

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo (art. 124 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	Pratica Sinadoc: 33265/2025 Nell'insediamento sito in comune di Bagnacavallo, via Cocchi, la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza Soc. Coop. Agr. gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Lo scarico è individuato come SC2 nella planimetria allegata alla domanda AUA ed è relativo alle <u>acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato a servizio dell'impianto.</u> Le acque reflue domestiche sono trattate in un degrassatore e fossa Imhoff, successivamente, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento, sono scaricate in strato superficiale del suolo tramite sub irrigazione.
PRESCRIZIONI	1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza; 2. Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo; 3. Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti; 4. la planimetria della rete fognaria (TAV. D3 - Stato modificato - Giugno 2025) ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.



Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato**(art. 112 del D.Lgs. 152/2006)**

INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc: 33265/2025
e PARTE DESCRITTIVA	La Soc. Coop. Sgr. CAB di Bagnacavallo e Faenza, titolare di impianto di digestione anaerobica di biomasse agricole finalizzato alla produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 kWel, ha presentato istanza di PAS per apportare le seguenti modifiche non sostanziali: ● Copertura di n. 2 vasche di stoccaggio di digestato liquido pre esistenti: una delle vasche sarà dotata di copertura con telone in PVC sostenuto al centro da un palo d'acciaio, l'altra verrà dotata di cupola gasometrica per il recupero del biogas; ● Realizzazione di una terza vasca di stoccaggio del digestato chiarificato anch'essa dotata di copertura antiodore con telone in PVC sostenuto al centro da un palo d'acciaio; ● Realizzazione di una vasca in acciaio inox per il prelievo del digestato liquido; ● Utilizzo di una trincea, libera da biomasse, per il deposito del digestato separato solido; ● Modifica della ricetta di alimentazione per inserimento di effluenti zootecnici;

PRESCRIZIONI	1. Relativamente alla realizzazione della nuova vasca di stoccaggio e della vasca di prelievo del digestato chiarificato: • si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo che andrà ripetuta con frequenza decennale in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica n. 2 del 2024; • l'area attorno alla vasca di prelievo del digestato deve essere mantenuta pulita applicando tutte le misure necessarie per evitare imbrattamenti; 2. Relativamente allo stoccaggio in trincea del digestato solido: • la Società deve comunicare via pec ad ARPAE Servizio Territoriale e ad ARPAE SAC entro il 31/12 di ogni anno quale sarà la trincea dedicata al deposito della frazione solida del digestato scelta per l'anno successivo; • il deposito di digestato deve essere sempre coperto con telo plastico impermeabile; 3. Relativamente al caricamento diretto in tramoggia, previsto per i sottoprodotti ortofrutticoli e per la pollina con grado di umidità < 60% (S.S. > 40%), si precisa che tali biomasse possono sostare sul piazzale solamente per il tempo strettamente necessario a consentire le operazioni di movimentazione: il caricamento in tramoggia deve avvenire entro massimo 24 ore dall'arrivo in impianto del carico. 4. L'aggiornamento della Comunicazione di Utilizzo Agronomico deve essere trasmesso contestualmente all'applicazione della nuova ricetta.
----------------------------	---

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.